

Motivi e principali argomenti

A fondamento dell'illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui la riguardano, la ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell'inserimento della ricorrente nell'elenco contenuto negli atti impugnati.

Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio

(Causa T-216/22)

(2022/C 222/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Evgenevich Shatrov (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 97) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 3), nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A fondamento dell'illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui lo riguardano, il ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell'inserimento del ricorrente nell'elenco contenuto negli atti impugnati.

Ordinanza del Tribunale del 1 aprile 2022 — Classen Holz Kontor / EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE)

(Causa T-307/21) ⁽¹⁾

(2022/C 222/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 289 del 19.7.2021.